CAMERA DEI DEPUTATI N. 4170

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena

Presentato il 12 novembre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la più antica in Italia risalendo al 1917, sorse da una volontà molto ispirata di valorizzare il significato e il messaggio della lingua e della cultura italiana nel mondo come incentivo di conoscenza specifica e di promozione del nostro paese.

Solo nel 1976 la Scuola fu riconosciuta con legge dello Stato 11 maggio 1976, n. 359, come istituto di istruzione superiore con fisionomia assolutamente analoga a quella dell'Università per stranieri di Perugia, insieme alla quale costituiscono le uniche opportunità universitarie per l'insegnamento della cultura e della lingua italiana come seconda lingua.

La legge istitutiva, i successivi interventi statutari, e la legge 29 gennaio 1986, n. 23 che le hanno offerto una fisionomia amministrativa autonoma e funzionalmente adeguata, tanto da sottolineare tra i fini fondamentali della Scuola quello della formazione degli insegnanti di lingua italiana nel mondo, non hanno peraltro ancora chiaramente investito il problema della docenza, sin qui affidata a professori incaricati e a contrattisti annuali.

A dieci anni dalla promulgazione della legge istitutiva molte esperienze sono maturate, la qualificazione della Scuola si è imposta, sino ad essere divenuta assegnataria di corsi di aggiornamento e riqualificazione per lettori e docenti all'estero voluti e promossi dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero degli affari esteri, nonché di seminari per formatori di insegnanti la cui organizzazione è confidata dalla CEE.

Si sono create quindi aspettative e si sono rafforzati programmi di tipo universitario che presuppongono la disponibilità da parte della Scuola di docenti dei ruoli universitari, dai professori di prima e seconda fascia ai ricercatori.

Occorre anche, evidentemente, garantire la possibilità di accesso ai relativi concorsi ai docenti che hanno prestato sin qui la loro opera, superando anche concorsi di idoneità specifici di livello nazionale, quale quello indetto con decreto del Presidente della scuola n. 252/85 del 17 dicembre 1985.

La funzione stessa del direttore prevista dall'articolo 7 della legge istitutiva ed il funzionamento del consiglio dei docenti sono seriamente compromessi dalla precarietà di tutto il corpo docente (incaricati e contrattisti con nomina annuale) in materia di programmazione che inevitabilmente scaturisce da una continuità di rapporti, di valutazioni, di conoscenza e di ricerca.

La natura dell'istituzione e l'analogia con Perugia, indicano già verso quale docenza occorre indirizzarsi e la stessa analogia unita all'esigenza di un chiaro rapporto con le istituzioni straniere impone la denominazione della Scuola come Università per stranieri di Siena, tanto più che per questa Scuola l'articolo 8 dello Statuto prevede l'iscrivibilità di soli studenti stranieri che abbiano titolo per l'accesso all'Università.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si intende dare alla predetta istituzione un assetto definitivo prevedendo una dotazione organica di posti di professori universitari di ruolo e di ricercatori (articolo 1).

Con l'articolo 2 viene integrata la competenza specifica e la composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore presso l'Università di Siena.

L'articolo 3 infine prevede la possibilità di inquadrare in qualità di professore associato direttamente presso l'Università per stranieri di Siena coloro che hanno superato i giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Va infine evidenziato che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato dal momento che i posti di personale docente e di ricercatore sono assegnati all'Università di cui trattasi nell'ambito delle dotazioni organiche complessive previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 su citato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con la legge 11 maggio 1976, n. 359, assume la denominazione di Università per stranieri di Siena.

2. Ad essa sono assegnati i posti di professore unversitario di ruolo e di ricercatore indicati nella allegata tabella A.

3. I predetti posti relativi ai professori ed ai ricercatori sono prelevati rispettivamente dalle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, primo comma, 20, primo comma, e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 2.

1. Per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, su una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, proposta dall'Università per stranieri di Siena.

ART. 3.

1. Coloro che conseguono il giudizio di idoneità, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere inquadrati con il loro consenso e su chiamata dell'Università per stranieri di Siena quali professori associati.

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA

	Posti
	—
Professore straordinario e ordinario	6
Professore associato	6
Ricercatore	12